# REGOLAMENTO (CEE) N. 113/86 DEL CONSIGLIO

**del 20 gennaio 1986**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1698/85 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 12 e 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

1. Con il regolamento (CEE) n. 1698/85 (2) è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone.

2. Dopo l'istituzione del dazio definitivo è risultato che certi calcoli dovevano essere corretti. Questi non sono attinenti ai margini di dumping ma alla quota del dazio necessario ad annullare il pregiudizio :

   — per Brother Industries Ltd, Silver-Seiko Ltd, TEC Tokyo Electric Company Ltd e Towa Sankiden Corporation nel confronto tra i prezzi di vendite nella Comunità e i prezzi designati come obiettivi, di cui al paragrafo 36 del regolamento (CEE) n. 1698/85, erano stati erroneamente inclusi certi dati relativi a macchine da scrivere manufatte al di fuori della Comunità da un produttore comunitario. Tali dati dovrebbero essere esclusi dal confronto ;

   — nel caso di Silver-Seiko Ltd, un errore aritmetico è presente nel confronto tra i modelli e dovrebbe essere corretto. Le rettifiche di cui sopra generano i risultati seguenti :

| | *Dazio definitivo* | *Dazio modificato* |
|---|---|---|
| Brother Industries Ltd | 21 % | immutato |
| Silver-Seiko Ltd | 21 % | 23 % |
| TEC Tokyo Electric Co Ltd | 21 % | 24 % |
| Towa Sankiden Corporation | 20 % | immutato |

3. Nel caso di Tokyo Juki International Co Ltd è stato avviato un riesame per le circostanze del tutto nuove nella speciale situazione della società. Per questa ragione e poiché è apparso che la motivazione contenuta nel regolamento (CEE) n. 1698/85 non descrive appieno la speciale situazione di Tokyo Juki durante il periodo coperto dall'inchiesta e per ulteriori considerazioni, risulta equo non applicare il dazio nei riguardi di Tokyo Juki.

4. Gli esportatori interessati sono stati informati di questi fatti e delle loro conseguenze ed hanno avuto l'opportunità di commentarli. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

5. È opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1698/85 in base a quanto descritto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Le aliquote del dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1698/85 applicabili alle società Silver Seiko Ltd e TEC Tokyo Electric Company sono modificate come segue :

— Silver-Seiko Ltd : 23 %
— TEC Tokyo Electric Co Ltd : 24 %

2. Le altre aliquote del dazio sono immutate.

*Articolo 2*

Gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1698/85 non sono applicabili, per quanto attiene alla società Tokyo Juki Industrial Co Ltd, a decorrere dal 23 giugno 1985.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. BRAKS